

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

-26-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggi — Relazioni di vari progetti di legge — Votazione e approvazione del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre — Discussione del progetto di legge per riordinamento del servizio consolare — Approvazione degli articoli 1 al 3 — Proposta del senatore Di Pollone in ordine all'ultimo alinea dell'articolo 4, combattuta dal senatore Mameli — Osservazioni del senatore Di Pollone a sostegno della medesima — Parole del ministro degli affari esteri — Rigetto della proposta del senatore Di Pollone — Adozione dell'alinea ultimo dell'articolo 4 e dell'intero articolo — Approvazione degli articoli 5 al 29 — Emendamento all'articolo 30 proposto dall'ufficio centrale, combattuto dal ministro degli affari esteri — Considerazioni del senatore Mameli relatore — Dichiarazione e proposta di rinvio dell'articolo 30 all'ufficio centrale fatta dal ministro degli affari esteri — Adozione del proposto rinvio — Adozione degli articoli 31 al 136 cogli emendamenti proposti dall'ufficio centrale ed accettati dal Ministero.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane. (Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, il presidente del Consiglio ed il ministro Paleocapa.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Partecipo essere stati fatti al Senato i seguenti omaggi:

Dall'avvocato Enrico Prandi, di un suo scritto intitolato: *Eloge historique de S. A. R. Ferdinand de Savoie, duc de Gènes.*

Dalla regia deputazione di storia patria, del secondo volume del *Liber Jurium Reipublicae Genuensis*, nono della raccolta.

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° SPOGLI DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PER GLI ANNI 1850-51-52; 2° AUMENTO DI PERSONALE NEI TRIBUNALI DI ACQUI E DI VERCELLI; 3° TELEGRAFO SOTTOMARINO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che sono state depositate le relazioni sugli spogli del 1850-51-52 del Monte di riscatto di Sardegna (Vedi vol. *Documenti*, pag. 897); sul progetto di legge relativo all'aumento di personale dei tribunali d'Acqui e di Vercelli (Vedi vol. *Documenti*, pag. 426), le quali saranno date immedia-

tamente alle stampe. I progetti di legge cui le medesime si riferiscono verranno posti all'ordine del giorno per la loro discussione, tosto che sieno spirati i termini voluti dal regolamento.

Ora il Senato avrebbe nuovamente...

Mi viene in questo momento rimessa la relazione relativa al progetto di legge sul telegrafo sottomarino (Vedi vol. *Documenti*, pag. 821); e così anche questo progetto di legge sarà, assieme agli altri ora menzionati, posto all'ordine del giorno, quando sieno spirati i termini voluti dal regolamento.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI DESTINATE A FORMARE MAESTRI E MAESTRE.

PRESIDENTE. Ora il Senato avrebbe nuovamente a procedere allo squittinio segreto del progetto di legge relativo all'istituzione di scuole normali, giacchè sarebbe riuscita nulla la votazione che ebbe luogo nell'ultima adunanza per la mancanza di un voto, non essendosi trovati presenti che 47 senatori.

CERRARIO, segretario, procede all'appello nominale per lo squittinio segreto del progetto di sopra riferito.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . . 49  
Voti favorevoli . . . . . 26  
Voti contrari . . . . . 22

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL RIORDINAMENTO SUL SERVIZIO CONSOLARE.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il progetto di legge relativo al riordinamento del servizio consolare. Mi immagino che il Senato vorrà dispensarsi dall'udirne la lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 122, 249 e 272.)

*Alcuni senatori.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Poichè non si è domandato la parola, io ritengo che il Senato intende entrare immediatamente nella discussione particolare dei singoli articoli, e perciò dichiaro chiusa la discussione generale.

Preghevi il signor relatore di voler porre in avvertenza il Senato sugli articoli ai quali l'ufficio centrale ebbe a proporre dei cambiamenti.

« **TITOLO I. Dell'ordinamento dei Consolati.** — Art. 1. Il personale dei Consolati è diviso in due categorie: la prima di agenti inviati, la seconda di agenti locali.

« La pianta del personale consolare di prima categoria e gli stipendi rispettivi sono fissati dall'annessa tabella A.

« Gli assegnamenti locali sono designati nella tabella B. »

(È approvato.)

« Art. 2. Gli ufficiali consolari di prima categoria saranno destinati ai Consolati designati nella tabella B.

« Il Governo potrà pure destinare ad altri Consolati ufficiali consolari di prima categoria, quando gli interessi dello Stato lo richieggano; purchè non si accresca il numero degli ufficiali stipendiati come nella tabella A, nè lo ammontare degli assegnamenti di cui nella tabella B. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'erezione o soppressione dei Consolati si fa con decreto regio.

« L'erezione o soppressione delle delegazioni consolari si fa con decreto del Ministero, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale del regno. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il personale di prima categoria si compone:

« 1° Di consolati generali di prima e seconda classe;

« 2° Di consolati di prima e seconda classe;

« 3° Di vice-consolati di prima, seconda e terza classe.

« Tutti sono nominati dal Re sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

« Devono essere nazionali sardi.

« Non possono esercitare il commercio.

« Percepiscono uno stipendio personale, un assegnamento locale, una quota-parte delle tasse consolari e le indennità fissate dalla presente legge.

« Hanno diritto alla pensione di riposo secondo le norme fissate dal regio brevetto 21 febbraio 1835.

« Nel computo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante o fuori d'Europa sarà considerato come se fosse maggiore di un quinto. »

**DI POLLONE.** Assenziente in tutto e per tutto alle disposizioni contenute nel presente progetto di legge, faccio una sola eccezione relativa appunto all'ultimo alinea letto dall'onorevolissimo presidente, cioè « che nel computo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante o fuori d'Europa sarà considerato come se fosse maggiore di un quinto. »

Le stesse osservazioni che oggi ho l'onore di fare al Senato, le presentai in seno dell'ufficio centrale, il quale si divise nella opinione se doveva o non doveva essere conservata questa disposizione.

Io rappresentavo all'ufficio centrale come i consolati, che ora stanno in Levante, non siano più esposti agli inconvenienti gravissimi ai quali altre volte andavano incontro. Credo che in oggi si stia in Algeri come in qualsiasi città della Francia, e così pure in altre città del Levante che è inutile che io citi.

Quanto poi ai consolati fuori di Barberia, fuori del Levante, veramente non vedo come vi sia motivo di anche difendere questa proposta; ed è appunto su queste due differenze che l'ufficio centrale si divideva. Gli uni riconoscevano conveniente di conservare un vantaggio per i consolati che stanno in Levante; ma, se male non mi appongo, la maggioranza inclinava ad escludere quelli fuori d'Europa.

Non vedo perchè un console a Nuova York, che sta in una città dove ha tutti gli agi, abbia da considerarsi come in condizioni più dure degli altri, tanto più che gli assegnamenti locali lo compensano dei sacrifici a cui egli può talvolta andare soggetto. Credevo, e credo ancora, che fosse assai più utile di riservare alla legge generale, che interverrà sulle pensioni, ogni disposizione che si volesse fare a questo proposito.

Io penso che, nel largheggiare, si vanga nel futuro ad imporre un carico allo Stato senza che vi sia motivo. Dico senza che vi sia motivo, perchè, lo ripeto, i consolati oggi non incontrano più quei gravi pericoli che incontravano altre volte; mentre tutti sappiamo che ora i Bey, quando vogliono sfogare la loro ira, si permettono un colpo di ventaglio, che loro costa talvolta caro assai; ma di consolati sacrificati alla barbarie di quei luoghi non abbiamo più esempio.

Propongo quindi, per non stabilire un aggravio allo Stato, di lasciare all'epoca della discussione della legge sulle pensioni il favore che si vorrebbe fare a questa classe d'impiegati. Prego quindi il signor presidente a voler porre ai voti l'articolo per divisione, e il Senato vedrà se le poche osservazioni, che mi sono fatto lecito di rassegnargli, meritino qualche considerazione.

**MARELLI, relatore.** La maggioranza dell'ufficio centrale si è determinata ad accettare questa disposizione di favore per i consolati.

Ammetto che non concorrano per tutti i consolati le stesse ragioni e circostanze che concorrono per i consolati residenti negli scali di Barberia e nel Levante, se si parla di privazioni e di pericoli di personale sicurezza; ma non è men vero che tutti i consolati fuori d'Europa sono degni di uno speciale riguardo per la lontananza

dalla loro patria e per la difficoltà di fare amministrare i loro beni. E nelle Americhe del Sud le sanguinose politiche rivoluzioni non infrequenti mettono talvolta a cimento i consoli più che non i colpi di ventaglio di un Bey. Del resto, se si vuole che non si ritraggano dal servizio consolare le persone di capacità, è d'uopo che non siano private di questo incoraggiamento.

Devesi pure considerare che, mentre si tratta di sancire una legge organica per i Consolati, siffatta disposizione trova qui la sua sede opportuna, ed il volerla rimettere alla legge generale sulle pensioni sarebbe lo stesso che rimetterla ad un futuro indefinito, che, secondo le apparenze, possiamo prevedere ancora molto lontano.

**DI POLLONE.** Non prolungherò questa discussione; solo osservo che i pericoli che ricordò l'onorevole relatore io non li so vedere, perchè le rivoluzioni che accadono nei paesi repubblicani a cui accennò non hanno mai compromessa l'esistenza di un console.

Se ho preso la parola, è per aggiungere una sola osservazione, ed è che negli altri Stati di Europa questa differenza non esiste di fatto; è un favore che si vuole stabilire nel solo nostro paese, ed io sono mosso dall'interesse essenziale della finanza, onde non creare aggravii così di leggieri. Quindi, se io domando di applicare ai consoli le leggi attuali, la legge sulle pensioni, domando di trattarli col diritto comune, e non credo di fare loro nessun torto e nessuno svantaggio, ed è perciò che persisto nella mia proposizione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Agli argomenti addotti dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale ne aggiungerò alcuni miei propri.

Se il Ministero ha creduto di dover proporre una facilitazione nel computo degli anni per i consoli del Levante e nei posti fuori di Europa per il conseguimento delle pensioni, e la Camera dei deputati l'ha approvata, si è specialmente in considerazione che il soggiorno in Levante o nei paesi fuori di Europa logora le forze assai più di quello che faccia il soggiorno od in proprio paese, od in contrade che si trovano in condizioni climateriche analoghe alle nostre. Ed è evidente, per esempio, che vi sono certe residenze ove si può dire che la vita corre molto più rapidamente, cioè che le forze vi si logorano assai più che in Europa.

Non v'ha dubbio che, col soggiorno, a cagion d'esempio, di Rio Janeiro, un europeo, massime un europeo piemontese, invecchia in dieci anni quanto col soggiorno in propria casa di venti anni. D'altronde questa verità è confermata da tristi esempi.

Noi vediamo i consoli che hanno passato lungo tempo o nelle località poco salubri dell'Oriente, o più ancora nelle località dell'America meridionale, dove le malattie contagiose sono nello stato endemico, noi li vediamo tornare fra noi di solito affievoliti di forze ed in condizioni da non potere più durare in servizio.

Noi qui crediamo che questa disposizione sia comandata da un sentimento di giustizia. Se si crede che un

uomo che ha speso una certa quantità di forze in servizio dello Stato è meritevole di una pensione, egli è evidente che quello che ha dovuto abitare in climi meno confacenti alla sua organizzazione, come sono i climi del Levante o dell'America meridionale, deve conseguire questo diritto in un minore numero d'anni di quello che è rimasto a casa.

Spero che queste considerazioni, le quali non saranno, mi pare, facilmente contraddette dall'onorevole proponente, indurranno il Senato a voler mantenere l'articolo come venne dall'ufficio centrale redatto.

**PRESEDENTE.** Secondo la domanda fattane dall'onorevole Di Pollone, porrò ai voti separatamente l'ultimo alinea, che è quello che ha formato oggetto della discussione.

Chi approva quest'alinea voglia sorgere.

(È approvato.)

Metterò l'articolo intiero ai voti.

Chi approva l'articolo 4 nel suo complesso sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Il personale di seconda categoria è composto di consoli generali, di consoli, di vice-consoli e di delegati consolari senza distinzione di classe.

« I consoli generali ed i consoli sono nominati dal Re, sulla proposta del ministro per gli affari esteri.

« I vice-consoli ed i delegati consolari sono nominati dai consoli generali e consoli, previa approvazione del Ministero.

« Possono essere sudditi esteri.

« Percepiscono solamente le tasse consolari, secondo il prescritto dall'articolo 6. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le tasse che si riscuotono negli uffici consolari, a tenore della tariffa annessa alla presente legge, sono distribuite nel modo seguente :

« Nei Consolati retti da agenti di prima categoria, spettano all'erario :

« Sulle tasse percette per atti notarili, il 75 per cento; sulle tasse riscosse per tutti gli altri atti, l'85 per cento.

« Al console generale o console :

« Sulle tasse percette per atti notarili, il 20 per cento; su tutte le altre tasse, il 10 per cento.

« Al vice-console :

« Su tutte le tasse indistintamente, il 5 per cento.

« Nei Consolati retti da agenti di seconda categoria, spetta all'erario, su tutte le tasse indistintamente, il 10 per cento; al console generale o console, il 90 per cento.

« Nelle delegazioni consolari dipendenti da consoli di prima categoria, spetta all'erario :

« Su tutte le tasse, il 25 per cento; al delegato console il 60 per cento; al console il 10 per cento; al vice-console il 5 per cento.

« Nelle delegazioni consolari dipendenti da consoli di seconda categoria spetta :

« All'erario il 10 per cento; al console il 30 per cento; al delegato il 60 per cento.

## TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

« Dove non esista il vice-consolo, la quota a lui come sopra attribuita passerà all'erario. »

(È approvato.)

« Art. 7. Lo stipendio personale decorre dalla data della nomina, purchè l'elettosi trovi al suo posto nel termine che sarà fissato nel regolamento da approvarsi per decreto reale. »

« L'assegnamento locale e la partecipazione alle tasse consolari hanno luogo dal giorno in cui l'ufficiale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni. »

(È approvato.)

« Art. 8. Un'indennità per le spese necessarie di viaggio viene accordata agli ufficiali consolari della prima categoria, nei nodi e limiti determinati dal regolamento. »

« Essa ha luogo nei casi di prima nomina o di traslocazione, ed in quegli altri di regio servizio non contemplati dalla tariffa. »

(È approvato.)

« Art. 9. Morendo in attività di servizio un ufficiale consolare di prima categoria, sarà provveduto a spese dello Stato pel ritorno della famiglia in patria. »

(È approvato.)

« Art. 10. Ai consoli generali ed ai consoli di prima categoria viene concessa, nei casi di prima nomina o di traslocazione, un'indennità di primo stabilimento fissata come segue: »

« Nei paesi transatlantici, ai consoli generali, lire 10,000; ai consoli lire 8000. »

« In tutti gli altri paesi, ai consoli generali, lire 8000; ai consoli lire 6000. »

« Nei casi di promozione da console a console generale nella stessa residenza, non si fa luogo ad aumento d'indennità a tale titolo. »

(È approvato.)

« Art. 11. L'indennità di cui all'articolo precedente sarà pagata contemporaneamente alla nomina o traslocazione. Non si intenderà però acquistata, se non in cinque anni dalla data della nomina o traslocazione, cioè metà nel primo anno e metà in rate eguali nei quattro anni successivi. »

« L'anno incominciato si avrà per compiuto, sempre quando l'ufficiale consolare si sia recato al luogo destinato. »

« Laddove avvenga la traslocazione nel corso del quinquennio, dovrà l'indennità del nuovo stabilimento essere proporzionalmente diminuita. »

(È approvato.)

« Art. 12. In caso di morte di un ufficiale consolare in attività di servizio o di suo collocamento a riposo per ragione di malattia o per altre cause non imputabili a sua colpa, non si farà luogo alla restituzione dell'indennità che non fosse ancora acquistata a di lui beneficio. »

« Dovrà farsi la restituzione negli altri casi, e secondo le norme di computo stabilite nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le spese dei locali necessari al servizio consolare, quelle di cancelleria, di amanuensi e di commessi, di uscieri ed inservienti d'ufficio, di conservazione e riparazione della bandiera e dello stemma nazionale sono a carico dei titolari degli uffici consolari. »

« Per gli uffici consolari addetti alle legazioni nelle città che non sono porto di mare, le anzidette spese, meno quelle degli amanuensi, vanno a carico delle legazioni. »

(È approvato.)

« Art. 14. Sono a carico dello Stato e vengono rimborsate ai consoli le seguenti spese: »

« 1° Quelle di primo acquisto della bandiera e dello stemma nazionale; »

« 2° Quelle necessarie dei dragomanni e delle guardie nei paesi di Levante e d'Africa, preventivamente autorizzate dal Ministero per gli affari esteri; »

« 3° Quelle di posta per le lettere e pieghi di servizio; »

« 4° Quelle di sussidio e rimpatrio ai nazionali indigeni o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal regolamento; »

« 5° Tutte le altre spese che per ragione di servizio siano state dal Ministero per gli affari esteri preventivamente ordinate od autorizzate, ovvero, fatte in casi urgenti, siano state dallo stesso Ministero approvate. »

(È approvato.)

« Art. 15. Sono a carico di chi ne fa istanza le spese occorrenti per l'esecuzione del disposto nell'articolo 143 del Codice di procedura civile. »

« Per ciò l'istante verserà prima in una delle casse dello Stato la somma fissata nella tariffa unita alla presente legge, a titolo di anticipato e definitivo pagamento. »

« Tale pagamento non è obbligatorio per le persone e gli enti morali godenti del beneficio dei poveri, salva ragione di rimborso all'erario nei casi e nei modi previsti dalle leggi direttive dello stesso beneficio. »

(È approvato.)

« Art. 16. Quando vengano destinati applicati volontari presso i Consolati all'estero, il cui numero non sarà mai maggiore di quattro, sarà ai medesimi corrisposto un annuo assegnamento locale da fissarsi per decreto reale sul fondo di lire 5000 che rimane a tal uopo destinato. »

« Sarà inoltre ad essi applicabile il disposto dell'articolo 8. »

(È approvato.)

« Art. 17. In caso di assenza, di vacanza o d'impedimento, il console sarà supplito dal vice-consolo, e, in difetto di questo, dalla persona che sarà a tal fine designata a tenore del regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 18. Si provvederà, con regolamento da approvarsi per decreto reale, a quanto riguarda la circoscrizione territoriale dei singoli Consolati, l'ammissione nella carriera consolare, la progressione nei gradi, le

discipline degli ufficiali consolari, le reggenze, i congedi e la tenuta della contabilità. »

(È approvato.)

« TITOLO II. — CAPO I. *Delle attribuzioni dei consoli.*

— Art. 19. I consoli esercitano funzioni amministrative, e per delegazione eziandio diplomatiche, e rivestono qualità di giudici, notai, ufficiali dello stato civile in servizio dei nazionali, entro i limiti dei trattati, degli usi e delle leggi locali, e della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 20. I consoli vogliono all'osservanza dei trattati, alla tutela degli interessi dello Stato, al mantenimento del rispetto dovuto alla bandiera nazionale. »

(È approvato.)

« Art. 21. Tengono ragguagliato il Governo del Re di tutto ciò che può essere di pubblica utilità, in ordine principalmente alla navigazione, al commercio, all'industria ed alla pubblica salute.

« I consoli che non siano rivestiti della qualità d'incaricati d'affari, dovranno, quanto ai negozi politici, riferirne anche alla regia legazione ove esista nello stesso Stato, ed in difetto al più vicino rappresentante del Governo del Re. »

(È approvato.)

« Art. 22. Assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti di amministrazione permessi dalle leggi ed usi locali. »

(È approvato.)

« Art. 23. Tengono aperto nell'ufficio consolare un registro, sul quale debbono farsi inscrivere i nazionali dimoranti all'estero, i quali vogliono godere della protezione del console nel cui distretto sono stabiliti.

« L'iscrizione è fatta gratuitamente se avviene entro il termine di sei mesi, in difetto darà luogo al pagamento di una tassa eguale a quella che sarebbe da ciascuno dovuta per ottenere il suo passaporto.

« A richiesta degli iscritti il console ne spedisce loro il certificato.

« In margine del registro sarà fatta menzione della sentenza che avesse privato l'iscritto dei diritti civili, ovvero dei fatti per cui ne rimarrebbe privato a tenore delle patrie leggi. »

(È approvato.)

« Art. 24. I consoli fanno, nel limite degli usi e delle convenzioni diplomatiche, tutti gli atti conservatorii nel caso di decesso di un suddito sardo o di un naufragio di un bastimento nazionale nel distretto del loro Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 25. I consoli compiono, rispetto alla marina mercantile, gli atti che loro sono attribuiti dal Codice di commercio e dalle altre leggi o regolamenti.

« Infliggono pene disciplinari per le infrazioni di disciplina commesse dai marinai a bordo dei bastimenti mercantili. »

(È approvato.)

« Art. 26. Invigilano a che i capitani e gli equipaggi

di bastimenti mercantili osservino le leggi, i regolamenti e i pubblici trattati. »

(È approvato.)

« Art. 27. Vidimano ed ove d'uopo rilasciano e confermano le patenti di sanità. »

« Accordano passaporti ai nazionali, li concedono pure agli esteri nei casi previsti dai regolamenti, e vidimano i passaporti nazionali ed esteri. »

(È approvato.)

« Art. 28. I consoli esercitano, riguardo ai nazionali, le funzioni di ufficiali di stato civile in conformità delle leggi dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 29. I consoli rilasciano certificati di vita ai nazionali ed anche agli esteri quando ne debbano fare uso nei regi Stati. »

(È approvato.)

« Art. 30. Esercitano fra nazionali le funzioni di regi notai, uniformandosi al patrio Codice civile vigente, salvo le eccezioni di cui infra; e, quanto alla tenuta e conservazione delle minute ed alle formalità notarili, alla disposizioni che verranno stabilite da apposito regolamento.

« Possono anche ricevere gli atti in cui le parti o una di esse siano estere, purchè si tratti di affari vertenti o di beni situati nei regi Stati, ed in questi debbano gli atti stessi avere la loro esecuzione. »

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.* Chiedo la parola.

Nel proporre al Parlamento di conferire in modo assoluto, senza eccezione, ai consoli le funzioni di regi notai, si è avuto in mira di procurare ai sudditi residenti all'estero un beneficio di duplice natura.

Primo, di dare loro un mezzo facile di compiere gli atti civili in tutti i paesi, anche in quelli dove non esistono notai, oppure dove gli atti pubblici sono regolati da leggi non molto dissimili dalle nostre.

Secondo, di procurare ai nostri concittadini mezzi più economici per compiere questi atti; giacchè io credo potere asserire che la tariffa sul notariato, ed anche quella adottata nella presente legge sia molto meno elevata della tariffa degli altri paesi. Inoltre gli atti essendo fatti dai consoli direttamente non devono poi essere autenticati dall'autorità del paese, in cui gli atti hanno avuto luogo; quindi risparmio di spesa e di tempo. Si può dire essere questo uno degli articoli che deve produrre i migliori effetti. Ed invero, o signori, noi vediamo che nei paesi, nei quali, come in Francia, a cagion d'esempio, in virtù di speciali convenzioni approvate con legge i consoli esercitano le funzioni di notaio; ne risulta un beneficio grandissimo per i nostri nazionali. Un atto rogato a Parigi avanti al console soventi volte costa la metà, il terzo meno, e se è un atto, che si aggiri sopra somme di gran considerazione costa il decimo, ed il vicesimo di quello che costerebbe se fosse fatto avanti agli ufficiali pubblici francesi.

Ciò essendo, è necessario di fare che questa disposizione diventi efficace, e che i consoli non siano notai

solo di diritto, ma che lo siano altresì di fatto. Bisogna che i consoli non abbiano ripugnanza ad esercitare queste nuove funzioni, giacchè, o signori, voi potete bene inserire nella legge che i consoli eserciteranno le funzioni di regio notaio, ma quando essi aveessero dei motivi per esercitarle con ripugnanza, ben pochi atti si farebbero davanti a loro, giacchè avrebbero mille mezzi per allontanare quelli che per questi atti ricorressero al loro ufficio.

Ciò forse non accadrà per i consoli di carriera, pei consoli che hanno dei motivi più speciali onde non attirarsi dei rimproveri per parte dell'autorità superiore, ma certamente si verificherà per i consoli non di carriera: quindi, lo ripeto, se si vuole che questa disposizione benefica porti i frutti che il legislatore ne aspetta, conviene facilitare l'esercizio delle funzioni di regio notaio ai consoli.

In vista di rendere più facili queste funzioni il Ministero aveva proposto nel primitivo progetto presentato alla Camera dei deputati di non sottoporre gli atti rogati dai consoli a tutte le formalità prescritte dalla legge, e dagli infiniti regolamenti che sono emanati su questa materia. La Commissione della Camera dei deputati invece, animata certamente da un desiderio lodevole di mantenere l'uniformità negli atti, aveva prescritto che avessero i consoli ad uniformarsi a queste formalità, e tale disposizione viene ora dall'ufficio centrale del Senato riprodotta.

La Camera elettiva sull'osservazione del Ministero, e di varie persone molto perite nella questione del notariato, adottò l'articolo 30, quale si trova nella proposta ministeriale, il quale impone solo al console di uniformarsi al Codice civile vigente, e rimanda ad un regolamento da farsi dal Ministero lo stabilire le disposizioni relative alla conservazione delle minute, ed alle formalità notarili.

Io credo che argomenti potentissimi militano a favore della proposta ministeriale, e debbono consigliare d'allontanarsi dalla proposta dell'ufficio centrale. Certo, astrattamente considerate le disposizioni dalle persone che debbono applicarle, la proposta dell'ufficio è migliore, ma qui è il caso di dire che *le mieux est l'ennemi du bien*; che, cioè volendo avere degli atti troppo perfetti, voi non ne avrete nessuno.

Se volete astringere i consoli a conoscere tutte le leggi, tutti i regolamenti relativi al notariato, io credo, lo ripeto, che nei consoli di carriera non ne avrete che pochissimi che si trovino in posizione tale da adempiere a queste condizioni; e nei consoli locali non ne avrete alcuno.

Non vi è materia che abbia dato luogo a più leggi, a più regolamenti, che la materia del notariato. Io confesso schiettamente che sono digiuno assolutamente di questa materia; ma mi ricordo, che essendo ministro delle finanze, ricevendo ogni mese i rapporti degli ispettori del tabellone, cioè di quegli impiegati incaricati di verificare le inesattezze commesse dai notai, vi scorgeva sempre una infinità di contravvenzioni a carico dei notai

le quali davano luogo a delle multe spaventevoli; non vi è notaio il più esatto, che non abbia incorso in multa, le quali ove fossero state rigorosamente applicate, lo avrebbe assolutamente rovinato.

È vero che è invalso un uso, che quasi si può dire è diventato una legge, per cui si condonano sempre queste multe, ed almeno si riducono alla ragione dal mille all'uno; ma ciò vi prova, o signori, che non si può assolutamente richiedere che i consoli applichino le leggi del notariato, mentre i nostri notai non le applicano tutte, ed incorrono ogni giorno in contravvenzioni; e me ne appello alle persone in questo recinto che sono perite in siffatta materia.

È vero altresì che la pratica ha immensamente temperata la severità della legge; ma i consoli, massime esteri, che non sono al fatto della nostra procedura, non saranno essi spaventati da questa infinità di leggi, da quest'infinità di regolamenti, da questo lusso di multe? Evidentemente faranno tutti i loro sforzi onde non avere ad esporsi al pericolo d'incorrere in una contravvenzione e di essere multati; e tutto il loro studio sarà di allontanare le parti che dovrebbero ricorrere al loro ministero.

Io credo quindi non solo utile, ma quasi indispensabile rigettare la proposta dell'ufficio centrale, se si vuole avere i risultati tanto proficui e sì efficaci, che si riterranno dalla disposizione ministeriale. Ma l'ufficio dirà: voi volete qui fare un'eccezione e allontanarvi dal diritto comune! Ma, signori, questa legge è tutta di eccezione; noi investiamo delle funzioni di notaio non solo persone che non hanno, secondo la legge comune, le condizioni richieste per fare il notaio, ma ne investiamo perfino degli esteri come sarebbero i consoli di seconda categoria.

Noi facendo una specie di delegazione fuori del nostro territorio, facciamo pure un'eccezione ai principii di diritto generale sulla territorialità; e quindi, poichè facciamo questa eccezione in vista del beneficio che si può ricavare dalla trasformazione di consoli in notai, facciamone ancora un'altra, e non imponiamo a questi consoli delle condizioni che li mettano quasi nell'impossibilità di adempiere a tale ufficio.

Qui certamente bisogna che il Ministero, onde venga sancita la sua proposta, invochi la fiducia del Senato, e assuma l'impegno di introdurre nel regolamento, di cui si fa cenno nell'articolo, tutte le disposizioni sostanziali per la validità dell'atto.

Se adunque credete che il Ministero voglia e possa fare un regolamento che riassuma tutte le condizioni essenziali alla validità dell'atto, voi potete, senza inquietudine sull'avvenire, votare l'articolo 30 quale vi è proposto; ma se veramente credete che il Ministero o voglia facilitare troppo questi atti, o non sia nel caso di formare un regolamento il quale racchiuda queste principali disposizioni, allora io comprendo che molto mal volentieri vi disponiate a votare l'articolo 30. Tuttavia io posso assicurare l'ufficio centrale ed il Senato che il Ministero si circonda dei lumi delle persone e

dei corpi i più atti a sentenziare sopra questo delicato argomento.

Per questi motivi, onde non colpire di sterilità una misura che può dare così buoni risultati, prego il Senato di volere accettare di preferenza la proposta del Ministero invece di quella che vi vorrebbe sostituire l'ufficio centrale.

**MAMELI, relatore.** D'accordo col signor ministro nel concetto, la questione si aggira solo sulla forma o sul modo di esprimerlo.

Non è nostro intendimento di sottomettere i consoli nell'esercizio delle funzioni notarili a tutte le minute disposizioni che riguardano l'ufficio dei notai nello Stato, ben comprendendo che desse non sarebbero in molte parti applicabili, e che il soverchio rigore delle formalità renderebbe in questa parte inutile l'ufficio dei consoli, ai quali non mancherebbero pretesti per non interporlo, venendo richiesti, per sottrarsi ad una grave responsabilità. Ma se non si possono i consoli costringere a numerare rigorosamente le linee in ogni pagina, e le parole in ogni linea, ovvero ad insinuare gli atti dentro un certo termine, ed a tante altre prescrizioni penali, non è però men vero che, in quanto alla forma intrinseca ed estrinseca degli atti che ricevono, debbono uniformarsi alle leggi dello Stato, come qualunque notaio: altrimenti sarebbero gravemente compromessi gli interessi dei contraenti, talvolta ancora dei terzi. Dunque il signor ministro parla a convertiti, essendo noi al par di lui penetrati della necessità d'adottare a questo riguardo qualche disposizione eccezionale.

Ma non crediamo che possa ammettersi l'articolo come nel progetto è concepito, perchè va soggetto a due essenziali difetti. Il primo si è che per la forma degli atti si riferisce al Codice civile, mentre questa materia non è regolata dal Codice civile, ma dalle leggi speciali concernenti il notariato. L'altro si è che l'articolo rimette al regolamento le forme notarili, che è quanto dire la forma degli atti, che è assolutamente legislativa.

A noi pare di vedere nell'articolo formulato dalla Commissione della Camera dei deputati racchiuso nei giusti termini il giusto concetto delle cose, separando tutto ciò che spetta al rogito dell'atto, per cui la disposizione si riferisce alle leggi dello Stato, da ciò che spetta alla tenuta e conservazione delle minute, che può essere materia di regolamento, col quale si lascia al potere esecutivo sufficiente latitudine d'arbitrio, onde non aggravare tanto i consoli d'una mole di minuti doveri, che rendano loro molto arduo l'esercizio delle funzioni notarili.

Sincerato così il signor ministro del vero e genuino nostro scopo, che non è punto diverso da quello che egli si propone, noi lo invitiamo a formulare in altri termini equipollenti l'articolo, che sarà da noi di buon grado accettato, qualora, senza discrepare nella sostanza, presenti il desiderato vantaggio di una maggiore chiarezza e nitidezza.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli**

*esteri e dell'interno.* Domando la parola. Poichè siamo d'accordo sulla sostanza, sarebbe bene che l'articolo fosse rimandato all'ufficio centrale, onde trovare una formola la quale renda veramente l'idea.

Pare che siamo d'accordo su questo punto, cioè che convenga, rispetto alla cosa essenziale, che si osservino le leggi dello Stato, ma non rispetto alla forma, alle linee, alle citazioni; perchè, come dissi, il numero delle contravvenzioni che si rilevano dagli impiegati di finanze è spaventoso. È facilissimo un inciampo contro le migliaia di leggi e disposizioni che regolano tale materia. Perciò io pregherei il Senato a volere rimandare l'articolo 30 all'ufficio centrale, a meno che si trovi una formola conveniente.

**STAMA.** Si può dire: « espressi nei regolamenti. »

**MAMELI, relatore.** Siccome la maggioranza dell'ufficio centrale è d'avviso che quest'articolo sia rimesso nuovamente in disamina per redigerlo in termini diversi, quindi io pure faccio istanza per il rinvio all'ufficio... Tanto più che nella sostanza siamo d'accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti questo rinvio.

(È approvato.)

« Art. 31. Negli atti rogati dai consoli i testimoni debbono essere nazionali ed avere i requisiti prescritti dalle leggi dello Stato. »

« Sarà però valida la testimonianza di stranieri quando il console dichiara nell'atto che non potè ottenersi quella di nazionali, e quelli abbiano gli altri requisiti voluti dalle anzidette leggi. »

(È approvato.)

« Art. 32. L'apertura dei testamenti segreti deve farsi dal console coll'intervento dei testimoni prescritti dal Codice civile. »

« Fatta l'apertura del testamento, sarà esso firmato in ogni foglio dal console e dai testimoni e quindi custodito nell'ufficio, previo verbale che verrà sottoscritto dalle stesse persone. »

« Il console trasmetterà poi copia dello stesso testamento al Ministero degli affari esteri per l'effetto di cui all'articolo 888 del Codice civile, e adempirà agli obblighi imposti dallo stesso articolo, anche nel caso di testamento pubblico, verso le persone interessate che dimorino nello Stato dove egli risiede. »

(È approvato.)

« Art. 33. Le dichiarazioni di cui agli articoli 998, 1010 e 1584 del Codice civile potranno, quando l'erede si trovi all'estero, essere fatte negli uffizi consolari, e copia dell'atto verrà trasmessa per mezzo del Ministero degli affari esteri a quello di grazia e giustizia per essere annessa ai registri della segreteria del tribunale provinciale, nel cui distretto si è aperta la successione od è seguito lo scioglimento della comunione. »

(È approvato.)

« Art. 34. I consoli rilasciano copie autentiche degli atti da essi ricevuti e di ogni atto o scrittura che venga depositata presso di essi. »

« Le copie che spediscono in forma esecutoria non saranno soggette alla legalizzazione prescritta dall'ul-

timo alinea dell'articolo 659 del Codice di procedura civile. »

(È approvato.)

« Art. 35. I consoli rilasciano traduzioni dalla lingua italiana e dalla francese in quella del paese ove risiedono, e viceversa, di atti e documenti che loro vengano a tal fine presentati. »

(È approvato.)

« Art. 36. Legalizzano gli atti e documenti spediti nello Stato ove risiedono, destinati a far fede avanti le autorità nazionali e quelli spediti dalle autorità nazionali destinati a far fede avanti le autorità estere, previa, quanto agli ultimi, la legalizzazione del Ministero per gli affari esteri. »

(È approvato.)

« Art. 37. In quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi acconsentano ai Consolati una giurisdizione per riguardo ai nazionali, i consoli la eserciteranno nei limiti concessi, procedendo colle norme di competenza e di procedura tracciate dalla presente legge, salve sempre le modificazioni che risultassero dagli stessi trattati ed usi. »

**MANELLI, relatore.** La Commissione ha proposto una variante a quest'articolo, di poco rilievo, che il Ministero non avrà difficoltà ad accettare, perchè non trattasi che di aggiungere una parola che io credo ommessa per pura dimenticanza. Nell'articolo non si parla che dei consoli, mentre la disposizione è ugualmente riferibile ai tribunali consolari.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Sì, accetto!

**MANELLI, relatore.** Se accetta non vi è più altro a dire.

**PRESIDENTE.** Chi l'approva sorge.

(È approvato.)

« Art. 38. Si adoperano, se richiesti, onde comporre amichevolmente le contestazioni insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri. »

(È approvato.)

« Art. 39. Giudicano come arbitri, quando ne sia loro deferita la cognizione, le contestazioni vertenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso nelle forme riconosciute dalle leggi locali, col quale le parti rinunzino ad ogni appello ed autorizzino il console a procedere come compositore amichevole senza formalità di giudizio, e non vi ostino le leggi del luogo.

« Il lodo verrà firmato dal console che ne potrà rilasciare copia esecutoria quando esso debba essere eseguito nei regi Stati. »

(È approvato.)

« Art. 40. Oltre alle attribuzioni specificate nel presente capo, i consoli eserciteranno, in materia di leva e rispetto ad altri pubblici servizi, tutte quelle che sono o saranno loro deferite nelle leggi e regolamenti del regno. »

(È approvato.)

« Art. 41. I delegati consolari, oltre le funzioni che verranno loro attribuite dai regolamenti o commesse dai consoli, esercitano anche le seguenti:

« 1° Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 24 procedono alle misure conservatorie le più urgenti, dandone tosto avviso al console ;

« 2° Compiono gli atti di cui agli articoli 22, 23, 25, 26, 36, 38 e 39, osservate le regole ivi prescritte per i consoli ;

« 3° Spediscono certificati di vita e vidimano i passaporti a norma degli articoli 27 e 29 ;

« 4° Ricevono gli atti notarili contemplati nell'articolo 1424 del Codice civile. »

(È approvato.)

« **CAPO II. — Del modo di esercitare la giurisdizione in quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi ne acconsentano l'esercizio. — Sezione 1ª Disposizioni generali. — Art. 42. Ove i trattati o gli usi consentano ai Consolati una giurisdizione, viene la medesima esercitata dai consoli o da tribunali consolari secondo i limiti degli stessi trattati ed usi, ed in conformità delle disposizioni che seguono. »**

(È approvato.)

« Art. 43. La giurisdizione è volontaria o contenziosa, civile o penale. »

(È approvato.)

« Art. 44. I tribunali consolari saranno soltanto istituiti in quei paesi nei quali sia per riguardo ai nazionali indistintamente concesso l'esercizio di una giurisdizione contenziosa civile o penale. »

(È approvato.)

« Art. 45. Il tribunale consolare è composto del console o di chi ne fa le veci, che ne è il presidente, e di due giudici assessori. »

(È approvato.)

« Art. 46. I giudici assessori sono scelti dal console al principio d'ogni anno fra le persone ragguardevoli residenti nel distretto consolare e preferibilmente fra le nazionali.

« Il console potrà nominare altrettanti giudici supplenti, le cui funzioni saranno pure annuali.

« Il console dovrà dare immediato avviso al Ministero per gli affari esteri di ogni nomina da esso lui fatta. »

(È approvato.)

« Art. 47. I giudici assessori e supplenti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, ove non ostino le loro credenze religiose, giureranno a mani del console stesso e di mantenere il segreto delle deliberazioni e di adempiere con onore e coscienza, secondo le leggi dello Stato, l'ufficio di giudice. »

L'ufficio centrale propone di sostituire alle parole « ove non ostino le loro credenze religiose, » queste altre: « ove non osti il culto religioso che professano. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero accetta questo cambiamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 47 con questo cambiamento.

Chi lo approva, sorge.

(È approvato.)

« Art. 48. Ove per qualunque ragione non si possa comporre o radunare il tribunale consolare, il console



ne eserciterà le attribuzioni facendone menzione in capo degli atti cui addiverrà. »

(È approvato.)

« Art. 49. Il vice-consolo compie le funzioni di segretario del consolo e del tribunale consolare.

« In sua mancanza od impedimento, qualora si tratti di atti ai quali il consolo non possa procedere da solo, questi designerà altra persona a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento « di esercitare fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il segreto negli atti in cui è richiesto. »

(È approvato.)

« Art. 50. Il consolo provvede per l'esecuzione delle proprie sentenze e di quelle del tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 51. Le citazioni, intimazioni, significazioni ed esecuzioni potranno essere fatte dall'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario, ovvero da quell'altra persona che a tale uopo venisse dal consolo deputata, la quale, ove non ostino le sue credenze religiose, prima d'intraprenderle, presterà giuramento di eseguirle fedelmente. »

**MANELLI, relatore.** Anche qui bisogna sostituire le parole: *culto religioso*, a quelle di *credense religiose* come abbiamo detto all'articolo 47, per avere una formola eguale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 51 con questa modificazione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Sezione 2<sup>a</sup> *Della competenza e della procedura civile e commerciale.* — Art. 52. I consoli giudicano di quelle controversie che tra loro sieno specificamente attribuite dalle leggi, dai trattati o dagli usi ricevuti. »

(È approvato.)

« Art. 53. Essi giudicano inappellabilmente le controversie che sorgono fra gli individui componenti gli equipaggi dei bastimenti nazionali di commercio, o tra i medesimi e i passeggeri a bordo, riguardo al nolo, ai salari, agli alimenti e ad obbligazioni quali si sieno dipendenti dalla navigazione; come pure quelle riguardanti le somministrazioni da farsi dai capitani o patroni ai marinai lasciati a terra. »

(È approvato.)

« Art. 54. Essi giudicano pure senza appello quelle altre controversie di qualunque natura, il cui valore non ecceda le lire 300, sorte fra nazionali, o nelle quali questi sieno convenuti, ove però in questo secondo caso non ostino gli usi diversamente nei vari paesi introdotti.

« Dovranno però sempre tentare innanzitutto un amichevole componimento fra le parti, come nell'articolo 68. »

(È approvato.)

« Art. 55. Le controversie di cui all'articolo precedente, se eccedono le lire 300, sono di competenza del tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 56. Sono però sempre riservate ai tribunali del regno le cause riguardanti lo stato civile delle persone, e la qualità ereditaria, salva ai consoli ed ai tribunali consolari la cognizione di tali questioni in via incidentale: nel qual caso gli effetti della sentenza saranno limitati alla specie decisa. »

(È approvato.)

« Art. 57. Ogni domanda sarà inoltrata con un ricorso presentato al consolo, contenente il nome, cognome, la condizione e la dimora dell'attore, il nome, cognome e la dimora del convenuto e l'enunciazione sommaria della domanda, dei mezzi e dei titoli sui quali si fonda. Il ricorso sarà sottoscritto dall'attore o dal suo mandatario. »

(È approvato.)

« Art. 58. Potrà tenere luogo di tale ricorso una esposizione avente le stesse indicazioni, fatta verbalmente al consolo o ad altro ufficiale consolare, purchè dal medesimo ridotta in iscritto venga sottoscritta dall'esponente o dal suo mandatario.

« Qualora l'esponente non sappia o non possa sottoscrivere, o neanche sottoscrivere, basterà la firma dell'ufficiale consolare, il quale però dovrà farne menzione nell'atto. »

(È approvato.)

« Art. 59. Sopra il ricorso o sulla esposizione di cui all'articolo precedente, il consolo ordinerà che le parti compaiano avanti di lui o del tribunale consolare, secondo i casi, e nel luogo, giorno ed ora che crederà di fissare, avuto riguardo alle distanze ed alle circostanze.

« Quando vi sia urgenza, il consolo potrà ordinare che le parti compaiano d'ora in ora.

« Il suo decreto sarà esecutivo non ostante opposizione od appello. »

(È approvato.)

« Art. 60. Il ricorso o la esposizione e i documenti all'appoggio saranno significati per copia al convenuto, a diligenza dell'attore, per mezzo degli ufficiali indicati nell'articolo 51.

« Se però i documenti saranno voluminosi, potranno lasciarsi depositati nell'ufficio consolare, ove ne sarà data comunicazione al convenuto. »

(È approvato.)

« Art. 61. La significazione sarà fatta alla persona del convenuto. Non trovandosi il medesimo, si farà alla sua dimora abituale, e la copia dell'atto da significarsi sarà rimessa ai congiunti o famigliari, ed affissa alla porta in caso che non trovansi alcuna delle dette persone. Sarà inoltre affissa alla porta del Consolato.

« Poi marinai e passeggeri è considerata come dimora il bordo del bastimento su cui trovansi imbarcati.

« Quando il convenuto non abbia dimora conosciuta nel distretto consolare, la significazione si eseguirà mediante affissione alla porta del Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 62. La persona incaricata delle significazioni stenderà sull'originale la sua relazione, nella quale dovrà

indicare l'ora, il giorno, mese, anno, luogo e modo in cui seguita la significazione.

« La relazione sarà sottoscritta, e vi sarà menzionata la qualità dell'ufficiale.

« Potrà supplire alla medesima relazione una ricevuta della persona cui venne rimesso l'atto, fatta sopra apposito registro o sull'originale, e nella conformità che verrà stabilita dal regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 63. Le parti compariranno personalmente o per mezzo di mandatario speciale o generale ad *negotia* avanti al console od al tribunale consolare nel luogo, giorno ed ora indicati nel decreto di citazione. »

(È approvato.)

« Art. 64. Il console o il tribunale consolare, ove lo credano necessario, potranno ordinare alle parti di comparire personalmente all'udienza che verrà fissata.

« L'ordine sarà notificato al mandatario. »

(È approvato.)

« Art. 65. Quando sia giudicato necessario che venga sentita personalmente una delle parti, la quale si trovi nell'impossibilità di comparire per malattia o per altro grave motivo, il console si porterà sul luogo o delegherà un assessore od ufficiale consolare, oppure un'altra persona ragguardevole per ricevere, coll'assistenza di chi faccia le funzioni di segretario, le risposte della parte impedita, delle quali sarà steso processo verbale sottoscritto o sottoscritto dagli intervenienti.

« La parte avversaria vi potrà assistere personalmente o per mezzo di mandatario. »

(È approvato.)

« Art. 66. All'udienza fissata il console sentirà prima di tutto le parti che sono comparse, tentando un amichevole componimento.

« Farà constare di ogni risulamento della trattativa in apposito verbale, che sarà scritto sul registro delle sentenze, sottoscritto o sottoscritto dalle parti, e firmato da esso console, che farà menzione del motivo per cui alcuna delle parti non avesse sottoscritto o segnato.

« Per le controversie conciliate, il verbale avrà effetto di sentenza definitiva, salvo, occorrendo, il prescritto dall'articolo 1414 del Codice civile. »

**MANELLI, relatore.** Qui vi è un emendamento. Dall'ufficio centrale vennero sopresse queste parole: « salvo occorrendo il prescritto dall'articolo 1414 del Codice civile; » ed in verità, ritenuto l'alinea come è, involgerebbe una contraddizione manifesta. Questo alinea dice, che per le controversie conciliate, il verbale avrà effetto di sentenza definitiva, poi si riferisce all'articolo 1414 del Codice civile che prescrive l'istrumento pubblico. Queste sarebbero due cose inconciliabili parlando legalmente: e per altra parte l'articolo 1414 del Codice civile, riguardando un caso affatto diverso, sarebbe qui fuori di proposito richiamato. Il caso da questo articolo di legge contemplato è quello cui si riferisce l'articolo 88 del progetto, che è mantenuto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Non ho difficoltà di accettare la soppressione proposta dall'uf-

ficio centrale, perchè sono convinto che le parole, per le controversie conciliate, spiegano abbastanza che il verbale di conciliazione avrà effetto di sentenza unicamente per quanto fornì materia di giudizio, senza che possa più oltre estendersi. A cagion d'esempio, potrebbe avvenire che un tale, dicendosi creditore di una somma, suppongo di 10,000 lire, evochi davanti il console il suo debitore, che quest'ultimo presentandosi faccia qualche difficoltà, quindi si venga ad un amichevole componimento: se in questo caso, a soddisfacimento del debito, cedasi uno stabile qualsiasi in questa o quella parte dei regi Stati situato, io credo che la cessione sua deve essere fatta per mezzo di istrumento, come indubbiamente deducasi dalle parole *le controversie conciliate*. Ed infatti, quanto alla ricognizione del debito, se in questa vengono a trattative e scendono ad accordi, sta bene che il verbale di conciliazione produca l'effetto della sentenza, nè occorre di applicarvi il disposto dall'articolo 1414; ma non si potrebbe poi estendere il medesimo al contratto di cessione di stabili che si facesse dinanzi al console in pagamento del debito, imperocchè alla sola cosa cadente in contestazione vuole essere giusta i termini di questo articolo, ristretto. Quindi, io ripeto, non ho difficoltà che venga, dopo queste spiegazioni, a cettata la soppressione dall'ufficio centrale proposta.

**MANELLI, relatore.** Non può cadere dubbio che, nel caso di uno stabile ceduto in pagamento di un debito riconosciuto in tutto od in parte per via di amichevole componimento presso il console, debba l'atto pubblico intervenire per la traslazione di una proprietà immobiliare: ma l'articolo è concepito della controversia conciliata, di cui lo stabile non era il soggetto; la cessione del medesimo non è che l'esecuzione volontaria del fatto accordo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo con la soppressione delle parole: « salvo, occorrendo, il prescritto dall'articolo 1414 del Codice civile. »

Chi approva voglia dimostrarlo.

(È approvato.)

« Art. 67. Per tutto ciò e quanto non sarà riuscita a compimento la trattativa, alla stessa udienza l'attore presenta il ricorso o la esposizione di cui negli articoli 57 e 58.

« Il convenuto, comparendo, presenta la sua risposta scritta contenente le sue conclusioni motivate e vi unisce i documenti cui intende appoggiarla.

« La risposta sarà presentata per doppio originale, di cui uno sarà rimesso all'attore.

« Ove il convenuto non presenti alcuna risposta scritta vi si supplirà redigendo in apposito processo verbale quella che avrà fatto a voce. »

(È approvato.)

« Art. 68. Il console o il tribunale consolare, sentite le osservazioni orali delle parti e le loro deduzioni e definitive conclusioni, se giudicheranno sufficientemente istruita la causa, pronunzieranno la sentenza nella stessa seduta, ovvero, quando la natura dell'argomento lo richiedesse, rimetteranno la prolazione ad altra

udienza, che nell'atto stesso fisseranno ad intervallo non maggiore di dieci giorni. »

(È approvato.)

« Art. 69. La sentenza dovrà contenere il nome, cognome e dimora delle parti, le loro conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data. Dovrà ogni sentenza essere scritta per esteso, ed una di seguito all'altra, in un registro i cui fogli saranno stati prima numerati e vidimati in ciascuna pagina dal console. »

« Le sentenze dei tribunali consolari saranno sottoscritte dal presidente, dai giudici assessori, e da chi compirà le funzioni di segretario. »

(È approvato.)

« Art. 70. Quando la causa non sia sufficientemente istruita, il console o il tribunale consolare manderà alle parti di fare gli ulteriori incumbenti che saranno opportuni, fissando una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio. »

(È approvato.)

« Art. 71. Ogni incumbente od atto d'istruzione che non debba seguire alla presenza del tribunale avrà luogo col mezzo del console. »

(È approvato.)

« Art. 72. Qualora occorra di procedere all'esame di testimoni, se i medesimi saranno nazionali e non si presenteranno volontariamente, verranno citati per decreto del console, il quale decreto indicherà il luogo, giorno ed ora della comparizione, e sarà intimato a termine degli articoli 51, 60 e 61. »

« Se non obbediranno al decreto di citazione, incorreranno una pena pecuniaria estensibile a lire 100, da pronunciarsi immediatamente dal console o tribunale consolare innanzi a cui pendente la causa, e potranno anche essere tradotti colla forza, laddove i trattati e gli usi lo consentano. »

« Giustificando però qualche legittimo impedimento, potranno dallo stesso console o tribunale essere esonerati dalla pena loro inflitta. »

(È approvato.)

« Art. 73. Se i testimoni non sono nazionali, il console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese della sua residenza, onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'autorità da cui dipendono. »

(È approvato.)

« Art. 74. I testimoni prima di deporre presteranno giuramento in questi termini: « Giuro innanzi a Dio di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità. »

« Qualora le credenze religiose di un testimone ostassero alla prestazione del giuramento, si procederà ciò non ostante alla sua audizione, facendone menzione nell'atto. »

**MANELLI, relatore.** Anche qui deve farsi lo stesso cambiamento che si è fatto all'articolo 47, cioè mettere il culto religioso professato, invece di le loro credenze religiose.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 74 con questo cambiamento si alzi.

(È approvato.)

« Art. 75. Prestato il giuramento, o fatta la menzione di cui nell'alinea dell'articolo precedente, il testimone deve dichiarare:

« 1° Il suo nome, cognome, condizione, età e dimora;

« 2° Se è parente od affine d'una delle parti e in qual grado;

« 3° Se è creditore o debitore, o domestico od altrimenti addetto al servizio d'una delle parti. »

(È approvato.)

« Art. 76. Le disposizioni degli articoli 72 e seguenti sono pure applicabili ai periti. »

(È approvato.)

« Art. 77. Se sarà necessaria l'opera d'interpreti, il console potrà nominarne uno d'ufficio, il quale, prima di assumere le sue funzioni, dovrà prestare il seguente giuramento:

« Giuro di adempiere fedelmente e secondo la mia coscienza l'ufficio d'interprete che mi viene conferito. »

« Se la di lui confessione religiosa lo impedisce di prestare giuramento in questa o in altra forma, se ne farà menzione nel processo verbale e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufficio. »

Qui si dovranno sostituire le parole: *Se il culto da lui professato*, a quelle: *se la di lui confessione religiosa*.

(È approvato.)

« Art. 78. Le sentenze, qualora non siano proferite in presenza delle parti o dei loro mandatari, sono significate nei modi prescritti dagli articoli 51, 60, 61 e 62. »

« La prolocazione, in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, o la significazione, terrà luogo d'ingiunzione. »

« Le parti saranno costrette all'esecuzione delle sentenze coi mezzi in uso nel paese ove furono proferite. »

(È approvato.)

« Art. 79. I tribunali consolari potranno pronunciare l'arresto personale nei casi previsti dalle leggi dello Stato in materia civile e commerciale. »

(È approvato.)

« Art. 80. Alle sentenze contumaciali pronunciate dai consoli o tribunali consolari potrà farsi opposizione mediante ricorso da presentarsi entro i tre giorni successivi a quello della significazione. »

« Nel caso per altro in cui il condannato in contumacia non sia nel luogo ove è stabilito il Consolato, il termine per presentare l'opposizione sarà fissato nella sentenza a norma dell'articolo 59. »

(È approvato.)

« Art. 81. In seguito all'opposizione si procederà avanti al console od al tribunale consolare nelle forme sommarie sopra indicate. »

« Dovrà però il contumace pagare le spese contumaciali, in difetto l'opposizione sarà come non avvenuta. »

(È approvato.)

« Art. 82. Per le sentenze dei tribunali consolari ha luogo l'appello alla Corte di Genova quando il valore della causa eccede le lire 1200. »

(È approvato.)

TOBNATA DEL 12 GIUGNO 1858

« Art. 83. La parte che vorrà appellare dovrà dichiarare l'appello nell'ufficio consolare entro giorni dieci dalla prolazione, se questa seguita in presenza delle parti o dei loro rappresentanti; in caso diverso, dalla intimazione della sentenza, ed introdurlo entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte contraria il diritto di prevenirlo.

« Il detto termine per introdurre l'appello sarà tuttavia esteso a sei mesi nei paesi fuori d'Europa, al di qua del capo di Buona Speranza, e ad un anno per tutti gli altri; salvo però sempre all'appellato il diritto di prevenzione.

« La dichiarazione di appello conterrà elezione di domicilio in Genova, o in difetto le notificazioni da farsi all'appellante saranno fatte all'avvocato generale presso la Corte di Genova, senza che siavi d'uopo di alcuna prorogazione di termine in ragione delle distanze.

« La dichiarazione suddetta sarà notificata all'altra parte negli otto giorni successivi alla sua data. »

(È approvato.)

« Art. 84. Le sentenze definitive dei tribunali consolari, riflettenti lettere di cambio, biglietti a ordine, conti liquidati o altre obbligazioni scritte, autentiche o riconosciute, possono essere nella stessa sentenza dichiarate esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello. »

(È approvato.)

« Art. 85. Trattandosi di convenzioni verbali, di obbligazioni scritte o di conti non riconosciuti, i tribunali consolari potranno nella stessa sentenza ordinarne l'esecuzione non ostante appello od opposizione, ma mediante cauzione accettata dal console. »

(È approvato.)

« Art. 86. La parte che vorrà fare eseguire una sentenza, mediante cauzione, presenterà al console un ricorso indicante la cauzione stessa.

« Il console ordinerà alle parti di comparire avanti di lui a luogo, giorno ed ora fissi, per provvedere sul ricevimento della cauzione.

« Il ricorso ed il decreto saranno notificati nella forma prescritta dagli articoli 51, 60, 61 e 62.

(È approvato.)

« Art. 87. La cauzione sarà prestata mediante deposito dell'ammontare della condanna nella cassa del Consolato, o mediante fideiussione accettata dal console, di persona solvibile; ovvero anche mediante deposito in detta Cassa di un valore rappresentativo del valore reale, giudicato sufficiente dallo stesso console. »

(È approvato.)

« Art. 88. Le liti vertenti avanti i consoli od i tribunali consolari possono risolversi con transazioni fatte per atto di consenso avanti uno dei giudici nella forma stabilita dall'articolo 1414 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Sezione 3<sup>a</sup> Della competenza e della procedura penale. — Art. 89. I reati commessi da nazionali sardi in quei paesi nei quali i trattati o gli usi permettono l'e-

sercizio della giurisdizione, saranno giudicati secondo le leggi dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 90. Il console è giudice delle contravvenzioni commesse da nazionali nel circondario del Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 91. I tribunali consolari sono giudici dei delitti commessi da nazionali nel circondario del Consolato. »

(È approvato.)

« Art. 92. Il giudizio sopra i crimini è attribuito alla Corte d'appello di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 93. Il console fa le parti di istruttore per tutti i reati commessi da nazionali nel suo circondario, e quanto ai reati commessi a bordo di legni mercantili che viaggiano sotto bandiera nazionale, il console procede pure a tutti quegli atti che gli sono dalle relative leggi attribuiti.

« Procede in seguito a querela o denuncia, ovvero di ufficio. »

(È approvato.)

« Art. 94. Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti e il console non creda necessari atti d'istruttoria, potrà citare senz'altro l'incolpato a comparire innanzi a lui, o davanti il tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 95. La persona offesa può costituirsi parte civile.

« Se non dimorerà nel luogo della residenza del console, sarà tenuta ad eleggervi domicilio mediante dichiarazione a farsi nell'ufficio consolare; altrimenti non potrà opporre il difetto di significazione di alcun atto di istruzione. »

(È approvato.)

« Art. 96. Il console sulla notizia avuta di qualche crimine o delitto rispetto ai quali possa essere utile una visita locale, si trasferirà con tutta la possibile premura, assistito dal segretario, o da altro assunto a farne le veci, per quanto sia possibile sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale; sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire all'istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora, o stabilimento dell'imputato.

« Gli oggetti sequestrati saranno depositi nell'ufficio consolare, e se ne farà processo verbale, che sarà sottoscritto dal console e dal segretario.

(È approvato.)

« Art. 97. Nel caso di ferita o di morte, il console si farà assistere da un ufficiale sanitario, il quale, previo giuramento, a mente dell'articolo 76, visiterà le ferite od il cadavere e farà apposita relazione che, sottoscritta dal medesimo, dal console e dal segretario, verrà inserita nel processo verbale. »

(È approvato.)

« Art. 98. Il console, per quanto sarà possibile, interrogherà i testimoni sul luogo del reato, tanto a carico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione. »

(È approvato.)

« Art. 99. Potrà secondo la natura dei fatti accertati ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato secondo i modi usati nel paese ove risiede. »

« L'imputato però non potrà essere messo in istato di arresto se non nei casi seguenti: »

« 1° Di crimine; »

« 2° Di delitto portante pena del carcere, purchè l'incolpato non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale. »

(È approvato.)

« Art. 100. Nel caso di delitto potrà l'imputato in qualunque stato della causa essere ammesso a libertà provvisoria con ordinanza del console, purchè offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta ed elegga domicilio nel luogo ove siede il tribunale consolare. »

« La somma della cauzione sarà fissata dal console. »

« Se vi è parte civile, il console; nel fissare la somma, avrà eziandio riguardo all'indennità presunta. »

« L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione nei casi previsti dall'articolo 6 della legge del 23 giugno 1854. »

(È approvato.)

« Art. 101. Alle provvidenze emanate sulle domande per libertà provvisoria potrà soltanto formare opposizione l'imputato, e la medesima sarà portata avanti il tribunale consolare. »

(È approvato.)

« Art. 102. L'imputato è interrogato ogniqualvolta il console lo stima conveniente per l'istruzione. »

« Se è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattro ore. »

« Se è libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del console. »

« Gli viene fatta ostensione delle scritture ed altri oggetti sequestrati, affinchè dichiarino se li riconosce. »

(È approvato.)

« Art. 103. I testimoni, se nazionali, sono citati per comparire a giorno ed ora certa; se stranieri si osserverà il disposto dell'articolo 73 della presente legge. »

« Gli oggetti inservienti alla prova del reato saranno loro presentati affinchè dichiarino se li riconoscono. »

(È approvato.)

« Art. 104. Tanto ai testimoni quanto ai periti chiamati per l'istruzione sono applicabili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77. »

(È approvato.)

« Art. 105. Saranno pure osservate le disposizioni degli articoli 57, 61 e 65 ogniqualvolta occorra di inoltrare domande o di eseguire citazioni e significazioni ai querelanti, denunciati, testimoni, periti, imputati, fideiussori, od altre persone. »

(È approvato.)

« Art. 106. Compiuta l'istruzione, il console riferirà la causa al tribunale consolare, perchè, a seconda dei fatti e delle prove, siano in Camera di Consiglio pronunciati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di tras-

missione, di rinvio o di non luogo, accennati dalle leggi di procedura criminale. »

(È approvato.)

« Art. 107. Quando si tratterà di crimini e vi saranno sufficienti indizi di reità, la trasmissione degli atti sarà fatta all'avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 108. Quando sarà pronunciata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la Corte, l'avvocato fiscale generale ne darà tosto avviso al console per mezzo del Ministero, affinchè l'accusato venga, se detenuto, tradotto nei regi Stati, e sieno trasmessi i corpi di reato. »

(È approvato.)

« Art. 109. Nei giudizi istituiti davanti al console od al tribunale consolare, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del console, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e la sentenza se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il Consolato. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione avuto riguardo alle distanze. »

(È approvato.)

« Art. 110. Il citato dovrà comparire personalmente ogniqualvolta si tratti di delitti punibili col carcere. »

« Negli altri casi potrà comparire per mezzo di procuratore speciale, salvochè il tribunale abbia ordinato il suo personale intervento. »

(È approvato.)

« Art. 111. Il console ha la polizia dell'udienza. »

« Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero ai nazionali iscritti nel registro consolare, eccettuati i casi in cui le leggi dello Stato vogliono o consentono che si tengano le porte chiuse. »

(È approvato.)

« Art. 112. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente: »

« Fatta lettura dei processi verbali e delle relazioni di visita e perizia, i testimoni di carico e di difesa presteranno giuramento, e saranno sentiti: le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate: sarà data lettura delle deposizioni scritte di quei testimoni i quali o per la loro lontananza o per qualche altra legittima causa non potranno comparire; i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente all'articolo 72. Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente responsabile proporranno le loro difese; sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola; la sentenza sarà pronunciata immediatamente o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno. »

« La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalità; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della legge applicata, i quali articoli dovranno essere stati letti all'udienza, e trovarsi testualmente riferiti nella sentenza. »

## TORNATA DEL 12 GIUGNO 1858

« Se l'imputato è assolto, viene immediatamente posto in libertà o risolta la cauzione. »

(È approvato.)

« Art. 113. Se all'udienza il tribunale riconoscerà che il fatto imputato abbia i caratteri di crimine, e stimerà che non occorranno ulteriori atti d'istruttoria, provvederà a termini degli articoli 106 e 107, ordinando ad un tempo l'arresto dell'imputato.

« Se invece ravviserà la necessità di atti ulteriori, rimetterà al console il compimento dei medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 114. Se il tribunale riconoscerà che il reato costituisca una semplice contravvenzione, pronuncerà tuttavia sul medesimo. »

(È approvato.)

« Art. 115. Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzionale si avranno come non avvenute se il condannato vi avrà fatto opposizione per dichiarazione nell'ufficio consolare entro gli otto giorni successivi alla significazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona, od alla sua dimora reale, od al domicilio eletto, e qualora non si conosca la sua dimora, alla significazione fatta, mediante affissione alla porta del Consolato.

« Il tribunale potrà, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora, ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, prorogare nella stessa sentenza il termine utile per fare opposizione. »

(È approvato.)

« Art. 116. Nei giudizi per contravvenzioni, se vi sarà parte civile, la cui domanda ecceda il valore di lire trecento, il console manderà alla medesima di provvedersi in via civile, ed intanto statuirà sulla contravvenzione. »

(È approvato.)

« Art. 117. Le sentenze dei consoli sono inappellabili, e contro di esse non si dà nemmeno ricorso in Cassazione. »

(È approvato.)

« Art. 118. L'appello dalle sentenze proferite dai tribunali consolari sarà portato avanti la Corte d'appello di Genova. »

(È approvato.)

« Art. 119. Dalle sentenze contumaciali non potrà il condannato interporre appello, dovendo a questo precedere sempre il giudizio di opposizione. »

(È approvato.)

« Art. 120. La facoltà di appellare apparterrà :

« 1° Al condannato ;

« 2° Al Ministero pubblico presso la Corte di appello di Genova ;

« 3° Alla parte civile ed all'imputato per i soli danni od interessi civili quando la somma domandata ecceda le lire mille duecento.

« L'appello sarà però ammissibile, quand'anche la somma proposta per i danni ed interessi fosse minore di lire mille duecento, ogni qualvolta siavi pure appello

relativamente all'azione penale per parte del Ministero pubblico o dell'imputato. »

(È approvato.)

« Art. 121. L'appello sarà interposto per dichiarazione a farsi nella segreteria del tribunale consolare che ha pronunciato la sentenza entro il termine di giorni cinque dalla sua prolazione in presenza delle parti, o dei loro rappresentanti: qualora la sentenza sia stata pronunciata in assenza di alcuno di essi, il termine sarà di giorni dieci dalla notificazione fattane personalmente o a dimora. »

(È approvato.)

« Art. 122. La dichiarazione d'appello sarà sottoscritta dall'appellante o dal mandatario speciale. »

(È approvato.)

« Art. 123. Nel termine di giorni dieci successivi alla dichiarazione di appello si dovrà deporre nella segreteria consolare un ricorso contenente i motivi di gravame, firmato come all'articolo precedente.

« Il ricorso conterrà inoltre l'elezione del domicilio in Genova e potrà anche contenere la nomina di un difensore. »

(È approvato.)

« Art. 124. L'avvocato fiscale generale presso la Corte d'appello di Genova interpreterà l'appello per mezzo d'una rappresentanza contenente i motivi di gravame al fine di ottenere dalla Corte stessa la citazione dell'imputato.

« Copie della rappresentanza e del decreto di citazione dovranno essere notificate all'imputato entro i sei mesi successivi alla prolazione della sentenza. »

(È approvato.)

« Art. 125. Il ricorso dell'imputato o la rappresentanza del Ministero pubblico saranno notificati alla parte civile, affinché possa, se lo creda, intervenire nel giudizio: nel qual caso farà elezione di domicilio in Genova.

« La parte civile, quando interponga appello pure ha lo stesso obbligo quanto all'imputato. »

(È approvato.)

« Art. 126. Le citazioni e significazioni nel giudizio d'appello saranno esclusivamente fatte al domicilio eletto e, in difetto, alla porta della Corte.

« Al condannato però che si trovi in carcere saranno ivi fatte le occorrenti significazioni ed intimazioni. »

(È approvato.)

« Art. 127. Qualora nel giudizio d'appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, la Corte delegherà un membro per fare gli atti che si presenteranno ulteriormente necessari all'istruzione della causa, e la causa verrà quindi riforta alla sezione di accusa. »

(È approvato.)

« Art. 128. In ogni caso di rinvio avanti il tribunale per il giudizio, se l'imputato già trovasi nei regi Stati od in viaggio per esservi tradotto, la causa sarà portata avanti il tribunale di Genova senza necessità di alcun altro provvedimento. »

(È approvato.)

« Art. 129. Ogni sentenza della Corte di appello di Genova o dei tribunali dello Stato in caso di rinvio secondo l'articolo precedente portante condanna a pena corporale, sarà pubblicata alla porta dell'ufficio consolare, nel cui distretto fu commesso il reato. »

**MAVELI, relatore.** Qui l'ufficio centrale propone un emendamento che il Ministero accetta, perchè necessario.

**PRESIDENTE.** Dunque invece dell'articolo letto si dirà:

« Art. 129. Ogni sentenza portante condanna a pena corporale proferita dalla Corte d'appello di Genova o dal tribunale in caso di rinvio, sarà pubblicata alla porta dell'ufficio consolare nel cui distretto fu commesso il reato. »

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'emendamento è stato redatto d'accordo.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 129 con questo emendamento si alzi.

(È approvato.)

« Art. 130. I tribunali consolari potranno applicare il disposto dell'articolo 729 del Codice penale ai rei di più reati ed ai recidivi, purchè non si tratti di reati dello stesso genere. »

(È approvato.)

« Art. 131. I consoli e i tribunali consolari potranno pure, secondo le circostanze, nella stessa sentenza sostituire alla pena del carcere o degli arresti quella della multa o dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima. »

(È approvato.)

« Art. 132. I consoli trasmetteranno entro un mese al ministro degli affari esteri copia d'ogni sentenza proferita in materia penale, sì da essi che dai tribunali consolari per essere consegnata all'avvocato fiscale generale di Genova.

« Trasmetteranno altresì ogni sei mesi uno stato delle pene pecuniarie, il cui prodotto s'intenderà per intero devoluto all'erario. »

(È approvato.)

« Art. 133. Ogni capitano di bastimento nazionale diretto ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusi di ottemperare alle richieste del console pel trasporto da farsi a mente della presente legge di un condannato o di un imputato, e dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà in una multa non maggiore di lire mille da pronunciarsi dal console stesso, salvo appello alla Corte di Genova.

« Il capitano potrà inoltre essere, con decreto del mi-

nistro della marina, interdetto dal comando di qualunque bastimento portante bandiera nazionale, per un tempo non minore di tre mesi nè maggiore di un anno.

« I capitani non saranno tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi. »

(È approvato.)

« Art. 134. Le spese di giustizia penale occorrenti nei paesi dove si esercita la giurisdizione saranno anticipate dallo Stato. Così pure le indennità dovute ai capitani per trasporti di cui all'articolo precedente, od ai consoli pel mantenimento degli arrestati salvo il rimborso dai condannati, saranno pagate appena seguito l'approdo e la consegna nei regi Stati, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(È approvato.)

« Art. 135. I delegati consolari informeranno i consoli da cui dipendono di ogni reato commesso nel loro circondario, ovvero a bordo di un legno nazionale mercantile in corso di viaggio; riceveranno pure le denunce e le querele, e le trasmetteranno al rispettivo console.

« Estenderanno in ogni caso i processi verbali; sequestreranno gli oggetti che potranno servire all'istruzione, e riceveranno a titolo di semplice notizia le dichiarazioni dei testimoni e di qualunque individuo in istato d'arresto.

« Tuttavia non potranno procedere ad arresti personali od a visite e perquisizioni nel domicilio, nella dimora o nello stabilimento degli incolpati se non in caso di flagrante reato e in virtù d'una delegazione speciale del console. »

(È approvato.)

« Art. 136. Colla presente legge nulla è innovato riguardo ai regolamenti di polizia ed alle misure di sicurezza che, secondo le circostanze, possano i consoli fare e prescrivere nei limiti dei trattati e degli usi vigenti nei paesi di loro residenza. »

(È approvato.)

Siccome nella sezione quarta che viene al presente in discussione vi ha un articolo aggiunto dall'ufficio centrale il quale potrebbe sollevare delle questioni ed impedire che oggi il progetto si abbia un voto definitivo, domanderò al Senato se creda di rimandare la seduta a lunedì o a martedì.

*Molte voci.* A lunedì! a lunedì!

**PRESIDENTE.** Io prego adunque il Senato di trovarsi lunedì alle ore due precise, e scioglo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.